

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ASSOCIAZIONE

N. 35.088/3.706 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) addì 28 ventotto novembre, alle ore 17.15 diciassette e quindici.

In Milano, Viale Bodio n. 33.

Avanti a me Dott. Claudia Consolandi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso:

il sig. Dott. Di Lizia Alberto nato a Castiglione Messer Marino (CH) il 25 agosto 1953 e domiciliato a Milano Piazza Mondadori n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di ricevere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea della "ASSOCIAZIONE MEDICI ED ODONTOIATRI VIVIMEDICINA", con sede in Milano Viale Bodio n. 33, codice fiscale 97268400153, e dichiara l'assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente indetta ai sensi dell'art. 9 dello statuto per oggi, in questo luogo, alle ore 17.00 diciassette in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, per deliberare sul se-



REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 3
IL 15.12.2011
N. 29876
Sotto 17
IMPOSTE ASSOLTE PER
€ 324,00

House

guente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

Omissis

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche degli artt. 2, 4 e 5 dello statuto.

-

Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea straordinaria si è svolta nel modo seguente: ai sensi dell'art. 9 dello statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Di Lizia Alberto, il quale dichiara che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e pienamente valida per deliberare, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, qualunque sia il numero dei soci presenti e comunica che sono presenti un socio in proprio e che sono presenti per delega scritta n. 3 (tre) soci, onde la presente assemblea straordinaria è validamente costituita e valida per deliberare.

Dichiara inoltre che è presente il Sig. De Negri Enrico, Tesoriere.

Iniziando la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che consigliano di modificare gli artt.

2, 4 e 5 dello statuto vigente e precisamente di ampliare lo scopo dell'associazione (art. 2), allargare le categorie dei soggetti aventi diritto a partecipare all'associazione (art. 4, primo comma) e precisare le modalità delle prestazioni ai soci (art. 5 nuovi commi 3, 4 e 5).

Quindi il Presidente pone in votazione il nuovo testo degli artt. 2, 4 e 5 dello statuto; dichiara quindi che l'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità delibera:

1) di modificare l'art. 2 dello statuto come segue:

"Art. 2 - L'Associazione, con durata illimitata, ha per scopo di promuovere forme di tutela assistenziale e previdenziale a favore dei Soci e di promuovere adeguate coperture a fronte dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale."

2) di modificare il primo comma dell'art. 4 dello statuto come segue:

"Art. 4 - Tutto il personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo operante o che abbia operato in passato presso o su incarico delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tutti i medici ed odontoiatri iscritti ai ri-

Hausel

spettivi ordini, ed i dipendenti di Strutture Sanitarie e/o Studi medici professionali pubblici o privati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, previa presentazione di domanda al consiglio direttivo, corredata dalle dichiarazioni di accettazione dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. L'adesione alla Associazione ha carattere volontario ma impone il rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali e la tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne tra i soci, sia in quelle con i terzi."

Invariato il resto dell'articolo;

3) di inserire in calce all'art. 5 dello statuto i seguenti nuovi commi:

"Le prestazioni possono essere così prestate:

- a) in forma diretta;
- b) tramite coperture assicurative contratte dall'Associazione a favore degli associati o adesione a Casse di Assistenza;
- c) tramite la sottoscrizione di convenzioni alle quali gli associati potranno aderire.

Nei casi b) e c) l'Associazione è obbligata ad informare i Soci in merito alla Compagnia di Assicurazione o alla Cassa di Assistenza che ri-

marranno uniche responsabili della prestazione limitandosi l'Associazione a mero tramite mentre l'onere della prestazione viene trasferito alle Compagnie di Assicurazioni o alle Casse di Assistenza.

Per le prestazioni erogate dalla Associazione in forma diretta, l'obbligo di prestazione rimane invece in carico alla Associazione."

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" il nuovo testo di statuto aggiornato con le modifiche sopra deliberate e che reggerà l'Associazione d'ora innanzi.

Si dà atto che l'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, con le relative deleghe, rimarrà depositato agli atti della Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare in sede straordinaria il Presidente scioglie la parte straordinaria dell'assemblea alle ore 17.40 diciassette e quaranta.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive, omissa la lettura dell'allegato per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di due fogli scritti su




House

sei pagine in parte a macchina da persona di mia
fiducia e in parte di mia mano.

F.to Alberto Di Lizia

Dr. Claudia Consolandi



Allegato A del n° 35.088/3.706 di rep.

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata

ASSOCIAZIONE MEDICI ED ODONTOIATRI

VIVIMEDICINA

con sede in Milano, Viale Bodio n. 33.

Art. 2 - L'Associazione, con durata illimitata, ha per scopo di promuovere forme di tutela assistenziale e previdenziale a favore dei Soci e di promuovere adeguate coperture a fronte dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3 - L'associazione è aconfessionale e apolitica, non persegue scopi di lucro, e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamenti e/o contributi forniti da Enti pubblici e privati.

Non avendo una gestione finalizzata al conseguimento di un risultato di esercizio è espressamente vietata la distribuzione, assegnata a vario titolo, degli eventuali utili di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 4 - Tutto il personale dipendente e non dipendente a qualsiasi titolo operante o che abbia operato in passato presso o su incarico delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tutti i



medici ed odontoiatri iscritti ai rispettivi ordini, ed i dipendenti di Strutture Sanitarie e/o Studi medici professionali pubblici o privati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, previa presentazione di domanda al consiglio direttivo, corredata dalle dichiarazioni di accettazione dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. L'adesione alla Associazione ha carattere volontario ma impone il rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali e la tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne tra i soci, sia in quelle con i terzi.

I Soci hanno diritto al voto esprimibile in assemblea, per tutte le decisioni relative alla vita dell'Associazione.

L'eleggibilità dei soci agli organi dell'Associazione è libera, e vale il principio del voto singolo.

Non è previsto alcun compenso per i componenti degli organi sociali, salvo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Non è previsto un tetto massimo al numero dei Soci; la partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato salva la facoltà di recesso di cui

all'art. 6.

Art. 5 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'importo della quota associativa annuale dovuta dai Soci è determinata dal Consiglio Direttivo e sarà dovuta per l'intero anno a prescindere dal momento della adesione.

Anche l'importo dei contributi finalizzati alle prestazioni è dovuto dai singoli associati entro i termini previsti dalle modalità di adesione o di rinnovo annuale, pena la decadenza delle coperture e la esclusione dalla Associazione, ad eccezione dei soci fondatori che non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e contributo.

Le prestazioni possono essere così prestate:

- a) in forma diretta;
- b) tramite coperture assicurative contratte dall'Associazione a favore degli associati o adesione a Casse di Assistenza;
- c) tramite la sottoscrizione di convenzioni alle quali gli associati potranno aderire.

Nei casi b) e c) l'Associazione è obbligata ad informare i Soci in merito alla Compagnia di Assicurazione o alla Cassa di Assistenza che rimarranno uniche responsabili della prestazione

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "L. Rossi", is located in the lower right area of the page.

limitandosi l'Associazione a mero tramite mentre l'onere della prestazione viene trasferito alle Compagnie di Assicurazioni o alle Casse di Assistenza.

Per le prestazioni erogate dalla Associazione in forma diretta, l'obbligo di prestazione rimane invece in carico alla Associazione.

Art. 6 - La qualità di socio dell'Associazione può venire meno a seguito di:

- recesso dalla Associazione;
- morosità nel versamento della quota di adesione;
- esclusione per gravi motivi.

Il socio che cessi il proprio rapporto con l'Associazione perde ogni diritto al patrimonio e ai contributi versati.

Contro l'esclusione è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24, terzo comma Codice Civile.

Le quote associative o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione si compone di quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai proventi di qualsiasi specie e di attivi residui di gestione.

Art. 8 - Gli organi sociali sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo, composto di tre membri
(Presidente, Vice Presidente e Tesoriere);

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti coloro che vi aderiscono.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione tutte le deliberazioni (ivi incluse quelle di modifica dello statuto) sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ogni aderente dell'Associazione ha diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente o tramite delega da conferire ad altro socio.

L'assemblea delibera in merito:



Monsel

- a) alla nomina del consiglio direttivo e, nel suo seno, del Presidente, del vice Presidente e del Tesoriere; ad eventuale azione di responsabilità contro gli stessi;
- b) alle linee guida delle attività svolte dall'Associazione e sui regolamenti che le disciplinano;
- c) alle modifiche dello Statuto;
- d) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e all'eventuale destinazione dei risultati positivi derivanti dallo svolgimento delle attività;
- e) allo scioglimento o alla liquidazione dell'Associazione con successiva devoluzione del suo patrimonio;
- f) ad ogni altro argomento che il consiglio direttivo intendesse sottoporle.

La convocazione va effettuata a mezzo posta ordinaria, telefax o e-mail da cui risulti l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci e ai membri del Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di cinque giorni.

Può inoltre indicare, purchè in un giorno

successivo, la data della seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in sua mancanza, da persona all'uopo scelta dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto sino ad un massimo di quattro membri di cui almeno due devono essere soci e compresi di diritto i soci fondatori. Possono quindi far parte di esso anche persone non socie scelte e proposte dall'assemblea per requisiti professionali specifici.

Si occupa dell'amministrazione dell'Associazione; nel suo seno vengono nominati il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Quest'ultimo ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi all'attività economica della Associazione e se ne assume la responsabilità.

I Consiglieri durano in carica sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

House

a) gestisce l'associazione in ogni suo aspetto e secondo quanto previsto dallo statuto, per quanto riguarda il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) decide sull'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione, sull'esclusione e sulla permanenza dei requisiti di quelli già presenti;

c) predispone annualmente i prospetti per la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'assemblea.

La convocazione del consiglio può essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Essa è fatta tramite posta ordinaria, comunicazione telefax o e-mail, contenente luogo, data, ora, nonché l'ordine del giorno spedita a tutti i componenti il Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito e può deliberare, anche in assenza di quanto sopra previsto, qualora siano presenti tutti i suoi membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale

dell'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio direttivo e ne verifica il buon funzionamento. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio direttivo e ne verifica il buon funzionamento.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogni qualvolta questi si trovi nell'impossibilità di farlo.

Art. 13 - L'Associazione può essere sciolta con deliberazione presa dalla maggioranza prevista dall'art. 9, terzo comma del presente statuto; in questa ipotesi verrà nominato un liquidatore e i beni di proprietà dell'Associazione, una volta estinte le obbligazioni in essere alla data della liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 14 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme



del Codice Civile applicabili e alle disposizioni
di legge vigenti.

F.to Alberto Di Lizia

Dr. Claudia Consolandi

Copia conforme all'originale in più fogli tutti
muniti delle prescritte firme.

Milano, li

15 DICEMBRE 2011



Claudia Consolandi